



COMUNE DI STRAMBINO
Città Metropolitana di TORINO

Servizio Tecnico

CARTA DEI SERVIZI

“UFFICIO TECNICO”



ANNO 2022

Il Comune di Strambino è impegnato a perseguire obiettivi al miglioramento, all'innovazione, al potenziamento e alla qualificazione dei servizi al territorio offerti alla cittadinanza.

I servizi sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, semplificazione, continuità, efficienza, efficacia e partecipazione e nel rispetto delle Norme di riferimento, salvaguardando i diritti alla privacy e perseguendo il miglioramento continuo.

La *Carta dei Servizi*:

- si rivolge a tutti gli utenti che fruiscono dei servizi offerti dall'Ufficio Tecnico stabilendone le modalità di erogazione e descrivendone le procedure.
- serve quindi ad uniformare e guidare il cittadino e, al contempo, rappresenta un patto per migliorare la qualità dei servizi erogati, affinché siano sempre in linea con esigenze e con le aspettative dei cittadini, fino ad arrivare alla loro piena soddisfazione.
- non è quindi una semplice "Guida ai servizi comunali", non è un documento che viene prodotto una volta per tutte, non un semplice atto burocratico ma si propone piuttosto di costituire un "accordo" concreto, ponendo le basi e le regole per un nuovo rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino in fase di erogazione dei servizi comunali.
- è un documento a carattere generale che facendo propri i contenuti in materia di trasparenza amministrativa, ha fatto in modo che i cittadini non siano più considerati soltanto dei fruitori del servizio edilizia privata, ma veri e propri "clienti".
- è fondamentale per il cittadino – utente, che viene posto al centro degli interessi dei servizi comunali, permettendogli di conoscere gli obiettivi che il Comune si pone in merito ai servizi dell'edilizia privata e soprattutto di controllarne la effettiva attuazione.

La presente carta dei servizi è in linea con gli obiettivi della digitalizzazione della P.A. con termine ultimo previsto dal P.N.R.R. e P.N.C. per il 2026.

Questo documento approvato dagli organi deliberanti del Comune di Strambino verrà revisionato in funzione di modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento, degli strumenti e degli atti formali di pianificazione annuale e delle modalità di erogazione dei servizi.

Responsabile : Geom. Luciana MELLANO

Tel. 0125 636613 - 0125 636615 - 0125 636612 - 0125 636608

E-mail:

urbanistica@comune.strambino.to.it

lavoripubblici@comune.strambino.to.it

SUE : tecnico.strambino@legalmail.it

MAIL CUC: cuc.consortile@comune.lombardore.to.it

Sito del Comune di Strambino: www.comune.strambino.to.it
Sportello Unico Edilizia – S.U.E.

ORARIO DI RICEVIMENTO DELL'UFFICIO TECNICO:

Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
-Su appuntamento-

Di cosa si occupa l'Ufficio Tecnico Comunale:

- Edilizia Privata
- Urbanistica - Aree Cimiteriali
- Ambiente - Acustica
- Attività Artigianali e Produttive
- Edilizia Pubblica
- Centrale Unica di Committenza - C.U.C.
- Opere pubbliche
- Manutenzione patrimonio
- Pianificazione territoriale
- Protezione Civile
- Mobilità Sostenibile

EDILIZIA PRIVATA

Effettua il controllo degli interventi sul territorio, nel rispetto dello strumento urbanistico vigente. Controlla gli interventi sul territorio seguendo ogni procedura riguardante trasformazioni edilizie e provvede alla gestione e la verifica dei documenti per il rilascio dei provvedimenti amministrativi. Rilascia tutte le informazioni necessarie per gli interventi edilizi a professionisti ed ai cittadini.

Provvede, attraverso il **S.U.E.** – Sportello Unico Digitale dell'Edilizia, al rilascio di titoli abilitativi.

Il **SUE** è l'unico punto di accesso territoriale consentito e il riferimento per architetti, ingegneri, geometri e privati cittadini: riceve e gestisce infatti tutte le domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio Lavori, Permessi di Costruire e ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia. Tramite il SUE, la documentazione che fino a poco tempo fa si doveva presentare in più copie cartacee presso gli uffici pubblici, oggi si può trasmettere comodamente e in tutta sicurezza da casa o dall'ufficio, evitando code e ritardi, con in più la possibilità di monitorare costantemente l'avanzamento delle istanze. Infine, lo Sportello Unico Edilizia offre all'utente un facile accesso agli elementi normativi e a tutte le altre informazioni necessarie per la presentazione e lo svolgimento delle pratiche e rende più agili e rapide le relazioni fra l'Amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento.

URBANISTICA – AREE CIMITERIALI

Verifica che lo sviluppo del territorio avvenga nel rispetto dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio Comunale vigenti. Nelle fasi di redazione di varianti allo strumento urbanistico raccoglie le istanze presentate dei cittadini e di organizzare le conferenze dei servizi al fine di ottenere i pareri degli altri enti territoriali. Si occupa dell'assistenza ai professionisti incaricati per la redazione dello strumento urbanistico. Rilascia certificati di destinazione urbanistica e si occupa dell'istruttoria per l'adozione/approvazione dei piani attuativi/integrati/di recupero.

Verifica la gestione ed adeguamento dei piani regolatori cimiteriali Capoluogo e Frazioni.

AMBIENTE - ACUSTICA – PROTEZIONE CIVILE – MOBILITA' SOSTENIBILE

Ha funzioni istituzionali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento sul territorio comunale.

Si occupa del controllo, tutela e rispetto dell'ambiente esterno, secondo le disposizioni legislative sovraordinate ed i regolamenti Comunali in materia.

Si occupa delle attività della protezione civile.

La mobilità sostenibile è una soluzione al problema ambientale e allo smisurato utilizzo del suolo pubblico dai mezzi motorizzati. Sempre di più le città tendono a cercare spazio accessibile e vivibile per aumentare il benessere della collettività con l'obiettivo di mettere al centro le persone e non più l'automobile.

LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO - MANUTENZIONE PATRIMONIO

Sovrintende tutte le opere pubbliche realizzate dall'Amministrazione Comunale. Competono al servizio la responsabilità di tutti i procedimenti riguardanti la realizzazione delle Opere Pubbliche.

Si occupa di manomissione suolo pubblico, manutenzione ordinaria e straordinaria strade, illuminazione pubblica, manutenzione aree verdi e parchi gioco. Provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale. Rilascia inoltre informazioni riguardo gli immobili di proprietà comunale (fabbricati, strade e aree).

SERVIZI EROGATI

Permesso di costruire

E' l'atto autorizzativo a cui sono subordinati gli interventi di trasformazione edilizia del territorio nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente come individuati al Titolo II, Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Sono soggetti a permesso di costruire:

1. gli interventi di nuova costruzione;
2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i;
4. gli altri interventi sottoposti a permesso di costruire in forza della legislazione vigente regionale e nazionale.

Modalità di presentazione delle istanze

➤ Chi può presentare l'istanza

Deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.

➤ A chi deve essere presentata

Al SUE del Comune di Strambino in cui è situato l'immobile oggetto dell'intervento, in modalità telematica, accompagnata dagli elaborati progettuali e dagli altri documenti previsti dall' art. 20 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dal Regolamento Edilizio.

Le istanze relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP digitale sul sito del Comune di Strambino.

➤ Come deve essere presentata

L'istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. La modulistica (domanda e documenti necessari) per la richiesta del permesso di costruire è reperibile sul portale SUE e SUAP.

Oneri, diritti, pagamenti

I costi per avviare l'istanza sono composti da:

- marca da bollo del valore vigente per la domanda
- marca da bollo del valore vigente per il rilascio del permesso
- diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio) D.G. 8/2005
- oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell'intervento edilizio) D.G. 13/2022 e 14/2022.

Entro **60 giorni** dalla presentazione della domanda, il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria.

Il provvedimento finale è adottato entro **30 giorni** dal termine dell'istruttoria. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241. In questi ultimi casi, il termine di **30 giorni** per il rilascio del provvedimento, anziché decorrere dalla definizione dell'istruttoria, decorre dal rilascio dell'atto di assenso relativo al vincolo.

Validità

Il permesso di costruire non può avere una durata complessiva superiore a **3 anni** dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro **1 anno** dal rilascio. Può essere concessa una proroga all'ultimazione dei lavori nei casi indicati dall'art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Segnalazione certificata di inizio attività edilizia - SCIA

La SCIA è uno strumento previsto dall'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dagli artt. 22, 23, e 23-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

La presentazione della SCIA non comporta da parte dell'amministrazione comunale l'emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA, divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.

Sono soggetti a SCIA:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo che comportano modifiche strutturali e ristrutturazione edilizia definita leggera;
2. le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
3. le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli

paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

La segnalazione assume efficacia al momento della presentazione ai sensi della l. 241/90 e del DPR 380/01: la segnalazione è da considerarsi priva di effetti qualora mancante dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare qualora non siano stati preventivamente ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento.

Prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Nel caso l'intervento edilizio interessi attività di competenza del SUAP ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. l'assenza dei succitati presupposti comporterà la sospensione contestuale del procedimento che si perfezionerà ottenute le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta necessari ai sensi di legge da parte delle amministrazioni competenti.

Sono altresì soggetti a **SCIA sostitutiva del permesso di costruire**, gli interventi previsti al comma 1 dell'art. 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, tra cui gli interventi di ristrutturazione (pesante) indicati all'art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 1, lett. c), e gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

In questo caso la denuncia assume efficacia trascorsi **30 giorni** dalla data presentazione: qualora l'immobile o l'area oggetto dell'intervento sia sottoposto a particolari vincoli (es. paesaggistico, monumentale ecc.), il termine di trenta giorni di cui sopra decorre dal rilascio del relativo atto di assenso/autorizzazione da parte dell'ente competente.

Ove tale atto non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

Modalità di presentazione delle istanze

➤ Chi può presentare l'istanza

Deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.

➤ A chi deve essere presentata

Al SUE competente in cui è situato l'immobile oggetto dell'intervento, accompagnata dagli elaborati progettuali e dagli altri documenti previsti dagli art. 23 e 23-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dal Regolamento Edilizio.

Le istanze relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP del Comune di Strambino.

➤ Come deve essere presentata

L'istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità. Per segnalare l'inizio di attività edilizia occorre utilizzare la modulistica (segnalazione corredata dai documenti necessari) reperibile sul portale SUE.

Oneri, diritti, pagamenti

I costi per avviare l'istanza sono composti da:

- Diritti di segreteria come da D.G. 8/2005 e 76/2018
- oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell'intervento edilizio) D.G. 13/2022 e 14/2022 ove dovuto.

I termini previsti di conclusione del procedimento e i rimedi esperibili in caso d'inerzia sono contenuti nei seguenti riferimenti normativi:

- Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.I.A) (art. 19, c. 6bis della L. 241/90 e s.m.i.)
 - conclusione procedimento: silenzio-assenso superati **30 giorni** dalla presentazione della segnalazione fatti salvi interruzioni per motivi procedurali;
- Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.I.A) contestuale a istanza di acquisizione atti di assenso (art. 23bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)
 - conclusione procedimento: comunicazione di avvenuta acquisizione degli atti di assenso entro **60 giorni** dal ricevimento della segnalazione oppure dall'esito della conferenza dei servizi fatti salvi interruzioni per motivi procedurali.

Validità

La segnalazione è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a **3 anni**.

La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione.

Ultimato l'intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA. Contestualmente deve essere presentata ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

Comunicazione inizio lavori asseverata – CILA

La CILA, ovvero la *Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata*, è una comunicazione da adottare per gli interventi di manutenzione straordinaria. Viene introdotta per la prima volta con la legge 73 del 2010 che modifica l'articolo 6 Dpr 380/01, noto come Testo Unico dell'Edilizia.

Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata sono individuati all'art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Con le nuove disposizioni tutto ciò che non ricade all'art. 6 (Attività edilizia libera), oppure all'art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire o, in taluni casi, a SCIA sostitutiva ex art. 23) oppure all'art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività), è realizzabile tramite comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Riferimenti normativi:

Dlgs. 222 del 25.11.2016

L. 120/2020
L. 108/2021
L.R. 7/2022

Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale.

La comunicazione si considera efficace una volta ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullastante, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento.

Prima della presentazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla comunicazione.

La comunicazione non può essere presentata per varianti progettuali a Permessi di Costruire, o SCIA relativi ad interventi in corso di realizzazione.

In tutti di interventi la documentazione deve essere integrata dalla documentazione fotografica dello stato di fatto.

Nella comunicazione devono essere descritti gli interventi previsti allegando l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Modalità di presentazione delle comunicazioni

➤ Chi può presentare la comunicazione

Deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per inoltrarla, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.

➤ A chi deve essere presentata

Al SUE competente in cui è situato l'immobile oggetto dell'intervento, accompagnata dagli elaborati progettuali e dagli altri documenti previsti dall'art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dal Regolamento Edilizio e s.m.i..

Le istanze relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, sul sito del Comune di Strambino.

➤ Come deve essere presentata

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Per comunicare l'inizio lavori occorre utilizzare la modulistica (corredata dai documenti necessari) reperibile sul portale SUE.

Oneri, diritti, pagamenti

- Diritti di segreteria come da D.G. 8/2005 e 76/2018

Validità

La legge non dispone particolari limiti temporali alla validità della comunicazione.

Deposito Opere Strutturali

Le opere di rilevanza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico dell'edilizia. Contestualmente alla denuncia, deve essere presentato allo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore, e la sua accettazione.

Anche le successive varianti al progetto, devono essere denunciate, prima della loro esecuzione, con le modalità suddette.

A strutture ultimate, entro 60 giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art 65 del DPR 380/2001. Lo sportello unico restituisce al Direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo, che invia allo sportello unico.

Modalità di presentazione dei depositi

➤ Chi può presentare l'istanza

Il deposito deve essere effettuato da parte del costruttore delle opere strutturali, prima dell'inizio dei lavori.

➤ Come deve essere presentata

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica presso il SUE. Per comunicare l'inizio lavori occorre utilizzare la modulistica (corredata dai documenti necessari) reperibile sul portale SUE.

La denuncia ha validità a tempo indeterminato purché non intervengano modifiche progettuali che comportino un nuovo deposito.

Oneri, diritti, pagamenti

Marca da bollo di del valore vigente sul deposito.

Segnalazione certificata di agibilità - SCA

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e sulla base della documentazione di collaudo presentata.

La segnalazione va presentata in caso di:

1. nuove costruzioni;
2. ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali;
3. interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Modalità di presentazione delle istanze

➤ Chi può presentare l'istanza

Deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.

➤ A chi deve essere presentata

Al SUE competente in cui è situato l'immobile oggetto dell'intervento, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 3, accompagnata, qualora non ancora presentati nel corso dei lavori, dai documenti previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dal Regolamento Edilizio e dalle altre disposizioni normative di settore.

Le istanze relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive che è collocato presso il Comune di Strambino.

➤ Come deve essere presentata

L'istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Per segnalare l'agibilità in seguito alla dichiarazione di fine lavori occorre utilizzare la modulistica (segnalazione corredata dai documenti necessari) reperibile sul portale SUE.

Oneri, diritti, pagamenti

I costi per avviare l'istanza sono composti da:

- marca da bollo del valore vigente per la domanda
- marca da bollo del valore vigente per il rilascio dell'agibilità
- diritti di segreteria come da D.G. 8/2005 e 76/2018

Validità

Il certificato di agibilità non ha termine di efficacia, salvo opere che modificano le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce tuttavia l'esercizio del

potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Attività di edilizia libera - CIL / AEL

Le attività di edilizia libera sono individuate all'art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. In base alle disposizioni dell'articolo 6 sopra richiamato sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo.

Premesso che gli interventi di cui all'art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ad eccezione di quelli previsti alla lettera e-bis del 1° comma, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, qualora l'interessato voglia comunque procedere a comunicare l'inizio lavori per attività di edilizia libera, occorre presentare la comunicazione (corredata dei necessari documenti) reperibile sul portale SUE.

Gli interventi previsti dall'art 6 comma e-quinques del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sono disciplinati con la D.G. 14/2017

In caso di interventi riguardanti l'esterno dell'edificio e le aree pertinenziali la documentazione deve essere integrata dalla documentazione fotografica dello stato di fatto.

Nella comunicazione devono essere descritti gli interventi previsti allegando eventuale documentazione a corredo.

I lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione.

Ancorché senza titolo abilitativo i suddetti interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Modalità di presentazione delle comunicazioni

Si ribadisce che, con la sola esclusione degli interventi di cui alla lettera e-bis e cioè "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni" che sono attuabili "previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale" tutti gli altri interventi sopra riportati possono essere eseguiti senza necessità di produrre alcuna comunicazione. Ciò premesso si riportano le note operative nel caso in cui si intenda comunque procedere alla comunicazione facoltativa e nel caso in cui sia obbligatoria ai sensi della lettera e-bis.

➤ Chi può presentare la comunicazione

Deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per inoltrarla, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.

➤ A chi deve essere presentata

Al SUE competente in cui è situato l'immobile oggetto dell'intervento, accompagnata dagli elaborati progettuali e dagli altri documenti previsti dall'art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dal Regolamento Edilizio.

Le comunicazioni relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Strambino.

➤ Come deve essere presentata

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Oneri, diritti, pagamenti

Non sono previsti costi

Piano Esecutivo Convenzionato (PEC)

Ai sensi dell'art. 43 della legge urbanistica regionale, nelle parti di territorio non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui il PRG ammette la realizzazione delle previsioni di piano per interventi di iniziativa privata, i proprietari possono presentare al comune progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per lotti.

Il PRGC del Comune di Strambino individua con specifica retinatura le aree soggette a P.E.C., e nelle Norme di Attuazione dispone che il piano attuativo possa essere predisposto da uno o più proprietari o aventi diritto rappresentanti almeno il 60% dell'edificabilità complessiva ammessa.

Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39 della L.R. 56/77, deve essere presentato unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune; il P.E.C. è assoggettato alle normative di cui all'articolo 40, comma 7 della L.R. 56/77, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica.

Il Piano esecutivo convenzionato può anche prevedere l'esecuzione diretta da parte del proponente delle opere di urbanizzazione a scapito del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.P.R. 380/20

Modalità di presentazione dei piani esecutivi

➤ Chi può presentare l'istanza

Deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo.

➤ Come deve essere presentata

L'istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul SUE o tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il progetto di P.E.C., comprende i seguenti elaborati:

- la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale, con riferimento all'area interessata dal P.E.C.
- la planimetria delle previsioni del piano regolatore generale relative al territorio oggetto del PEC, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;
- la planimetria del PEC, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote piano altimetriche;
- il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
- l'eventuale progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
- gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio
- le norme specifiche di attuazione del PEC
- la planimetria del piano particolareggiato ridotta alla scala delle tavole di piano regolatore generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso; gli elaborati relativi al processo di VAS, ove necessario.
- schema della convenzione da stipularsi con il Comune.

Gli elaborati devono contenere specifiche indicazioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano, anche ai fini del superamento o dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.

Oneri, diritti, pagamenti

I costi per avviare l'istanza sono composti da:

- marca da bollo del valore vigente per la domanda
- diritti di segreteria come da D.G. 8/2005 e 76/2018

Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione il comune decide l'accoglimento o il motivato rigetto; Il progetto di piano accolto viene pubblicato sul sito del Comune per 15 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. Entri i 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.

Il P.E.C. viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Piano degli insediamenti produttivi (PIP)

Nelle parti di territorio destinate ad insediamenti produttivi, i Comuni possono predisporre ed approvare i piani per gli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 56/77, anche mediante la gestione dei piani tramite apposite società di intervento regionali.

Il Comune provvede mediante esproprio delle aree interessate, e le utilizza per la realizzazione di impianti produttivi da cedere in proprietà o in diritto di superficie.

In alternativa all'esproprio, il Comune può, con delibera della Giunta Comunale, invitare i proprietari degli immobili a realizzare direttamente le opere previste dal piano, stabilendo i termini entro cui debbono essere presentati i progetti, iniziati e ultimati i lavori. Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi è condizionato alla approvazione di apposita convenzione.

Inoltre, i proprietari degli immobili destinati ad insediamenti produttivi compresi nelle zone di recupero, possono presentare piani di recupero formati ai sensi dell'art. 431 bis L.R. 56/77.

Modalità di presentazione dei piani esecutivi

➤ Chi può presentare l'istanza

Il Piano per gli insediamenti produttivi viene avviato autonomamente dall'Amministrazione Comunale, ma in alternativa può essere proposto dai proprietari degli immobili come previsto dal 3° comma dell'art. 42 L.R. 56/77.

➤ Come deve essere presentata

Il Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) comprende i seguenti elaborati:

- la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale, con riferimento all'area interessata dal P.I.P.);
- la planimetria delle previsioni del piano regolatore generale relative al territorio oggetto del P.I.P, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;
- la planimetria del P.I.P., disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote piano altimetriche;
- il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
- l'eventuale progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
- gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio;
- le norme specifiche di attuazione del P.I.P..
- la planimetria del P.I.P. ridotta alla scala delle tavole di piano regolatore generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso;
- gli elaborati relativi al processo di VAS, ove necessario.
- schema della convenzione da stipularsi con il Comune.

Gli elaborati devono contenere specifiche indicazioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano, anche ai fini del superamento o dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.

La proposta va presentata in modalità telematica presso il SUE.

Oneri, diritti, pagamenti

I costi per avviare l'istanza sono composti da:

- marca da bollo del valore vigente per la domanda
- diritti di segreteria con importi variabili in base al numero di lotti compresi nel Piano come da D.G. 8/2005 e 76/2018.

Il piano per gli insediamenti produttivi viene adottato con deliberazione della giunta comunale, esposto in visione e pubblicato sul sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista.

La giunta comunale controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario.

Il P.I.P. assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente

Ai sensi dell'art. 41 bis della legge urbanistica regionale, nelle zone di recupero individuate dal Piano Regolatore Generale, gli interventi sul patrimonio edilizio possono essere assoggettate a Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente.

Il PRGC del Comune di Strambino, oltre ad individuare con specifica retinatura alcune aree soggette a Piano di Recupero, sottopone a strumento urbanistico esecutivo gli interventi ristrutturazione Reb che comportino ampliamento della consistenza fabbricativa, come specificatamente normato all'art. 7.1 delle norme di attuazione, negli ambiti RA individuati dal Piano ai sensi dell'art. 24 punto 1 della L.R. 56/77 (centro storico).

Il piano di recupero viene redatto in base alle prescrizioni dell'art. 41 bis, 4^a comma della L.R. 56/77.

Nel caso in cui il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2) o immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, è trasmesso, subito dopo l'adozione, alla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici.

La Giunta Comunale con la delibera di approvazione adegua il Piano di recupero al parere della suddetta Commissione Regionale.

Modalità di presentazione dei piani di recupero

➤ Chi può presentare l'istanza

Il Piano di recupero viene avviato autonomamente dall'Amministrazione Comunale, ma in alternativa può essere proposto dai proprietari degli immobili compresi nelle zone di recupero, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 43 della LR 56/77.

➤ Come deve essere presentata

La domanda va presentata in modalità telematica presso il SUE del Comune.

Il piano di recupero contiene:

- la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
- la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del piano regolatore generale;
- l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;
- la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;
- la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;
- i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.

Il Piano di Recupero comprende i seguenti elaborati:

- la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale, con riferimento all'area interessata dal Piano di recupero;
- la planimetria delle previsioni del piano regolatore generale relative al territorio oggetto del Piano di recupero, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;
- la planimetria del Piano di recupero, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planimetriche;
- il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
- l'eventuale progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
- gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio;
- le norme specifiche di attuazione del Piano di recupero
- la planimetria del Piano di recupero ridotta alla scala delle tavole di piano regolatore generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso;
- gli elaborati relativi al processo di VAS, ove necessario.
- schema della convenzione da stipularsi con il Comune.

Gli elaborati devono contenere specifiche indicazioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano, anche ai fini del superamento o dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.

Il piano di recupero viene adottato con deliberazione della giunta comunale, esposto in visione e pubblicato sul sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista.

La giunta comunale controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario.

Il piano di recupero assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Oneri, diritti, pagamenti

Numero 1 marca da bollo del valore vigente sulla domanda;

Versamento diritti di segreteria , con importi variabili in base al numero di lotti compresi nel Piano di recupero come da D.G. 8/2005 e 76/2018.

Deposito frazionamento terreni

L'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 5 dispone che:

I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

Pertanto prima dell'inoltro telematico all'Agenzia delle Entrate, Uffici Provinciali – Territorio, di un tipo di frazionamento è necessario depositarlo presso gli uffici comunali ed ottenerne la relativa attestazione.

Il deposito è finalizzato all'accertamento di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti tale evenienza ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari, eventuali atti, nel perdurare del suddetto provvedimento sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata.

Nel caso in cui nei successivi 90 giorni non intervenga la revoca del suddetto provvedimento le aree lottizzate sono acquisite al patrimonio disponibile del Comune e viene disposta la demolizione delle opere.

Le suddette disposizioni non si applicano "*alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù*".

La presente procedura si applica per la suddivisione catastale dei terreni e delle aree pertinenziali scoperte dei fabbricati urbani.

Modalità di presentazione delle istanze

➤ Chi può presentare l'istanza

Il deposito può essere effettuato dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, o dal possessore dell'immobile interessato, o da un tecnico professionista incaricato dal medesimo tramite procura speciale-delega.

➤ A chi deve essere presentata

Al SUE competente in cui è situato il terreno da frazionare.

➤ Come deve essere presentata

Il proprietario dell'immobile o il tecnico incaricato depositano in via telematica tramite il SUE del Comune gli elaborati catastali.

Se il frazionamento presentato è conforme alla normativa, vengono restituiti al richiedente gli originali presentati con l'attestazione che il tipo di frazionamento è stato depositato presso questo Comune.

L'attestazione è rilasciata entro **10 giorni** dalla richiesta.

Il deposito deve avvenire prima della trasmissione degli atti all'Agenzia del Territorio.

Oneri, diritti, pagamenti

I costi per il deposito sono composti da:

- diritti di segreteria come da D.G 8/2005 e 76/2018.

Il frazionamento viene vistato e restituito, se non vengono riscontrate anomalie, entro il termine massimo di **10 giorni**.

Dichiarazione accertamento idoneità abitativa

L'accertamento di idoneità abitativa attesta che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 286/98 e D.P.R. 394/99

Il rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa indica quante sono le persone idonee ad essere ospitate in un alloggio, rispetto alla dimensione dello stesso.

L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che a qualsiasi titolo necessitano dell'attestato.

Tale attestazione occorre per:

- un ricongiungimento familiare (art. 29 D.L. 286/98 – art. 5 e 6 D.P.R. 394/99),
- per l'ottenimento della carta di soggiorno (art. 9 D.L. 286/98 – art. 16 d.p.r. 394/99),
- per l'accesso al mercato del lavoro (art. 23 D.L. 286/98 – art. 34 d.p.r. 394/99),
- per la chiamata nominativa di lavori domestici (Circolare Ministero del Lavoro n.55/2000),
- per il visto per ingresso al seguito (art. 5 D.P.R. 394/99),
- per la convenzione di permesso di soggiorno per turismo/studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- per le finalità previste dalla legge 30 luglio 2002 n. 189

L'occupazione dei locali in assenza dei requisiti di idoneità alloggiativa costituisce violazione di rilevanza penale.

Modalità di presentazione delle istanze

➤ Chi può presentare l'istanza

L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta:

- dal proprietario dell'alloggio
- dall'inquilino del relativo contratto di locazione
- dal soggetto che è residente, domiciliato o ospite nell'immobile

➤ Come deve essere presentata

L'istanza va consegnata all'ufficio protocollo o tramite PEC, completa di tutti gli allegati richiesti. La modulistica è reperibile sul sito internet del comune www.comune.strambino.to.it nella sezione 'modulistica ufficio tecnico'.

Oneri, diritti, pagamenti

I costi per la dichiarazione sono composti da:

- marca da bollo del valore vigente sulla domanda e sul certificato

Entro **30 giorni** dalla presentazione dell'istanza vengono effettuati sia la verifica documentale che l'eventuale sopralluogo e rilasciata l'attestazione di idoneità alloggiativa.

Il certificato ha validità di 6 mesi.

Richiesta contributi per Abbattimento Barriere Architettoniche

La Legge n. 13/89 consente al cittadino con disabilità permanente di ottenere un contributo economico a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di opere per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'edificio privato in cui questi ha la residenza o intenzione di trasferirla.

Nel caso in cui l'immobile sia stato costruito dopo l'11 agosto 1989 sono ammessi a contributo soltanto interventi che ne garantiscano l'"adattabilità" (L.R. 6/1989).

Il contributo viene erogato dalla Regione Piemonte ma la richiesta viene inoltrata per tramite del Comune, pertanto la richiesta deve essere presentata al comune dove è ubicato l'immobile per il quale si richiede il contributo. Il comune ha l'obbligo di attuare verifiche amministrative e tecniche relativamente alla richiesta presentata.

Il servizio è destinato a persone con disabilità e soggetti che hanno a carico i disabili.

L'istanza va presentata dal diversamente abile o che ne esercita la tutela o potestà' corredata dalla firma del proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente.

Modalità di presentazione delle istanze

➤ Chi può presentare l'istanza

Il servizio è destinato a persone con disabilità e soggetti che hanno a carico i disabili.

L'istanza va presentata dal diversamente abile o che ne esercita la tutela o potestà' corredata dalla firma del proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente.

➤ Come deve essere presentata

Presso il Comune dove è ubicata l'abitazione del disabile via PEC completa di tutti gli allegati richiesti:

-fotocopia del certificato di invalidità

-fotocopia del certificato medico relativo allo stato della disabilità

-preventivo di spesa contenente la descrizione dettagliata delle opere da realizzare fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità ovvero fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea

-dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza sottoscritta dal disabile richiedente, ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza

-verbale dell'assemblea di condominio nel quale siano indicati il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, la suddivisione delle spese tra i condomini e se gli interventi riguardano parti comuni dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo all'acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di alloggio in affitto.

Oneri, diritti, pagamenti

I costi per avviare l'istanza sono composti da:

- marca da bollo del valore vigente per la domanda

Aree non metanizzate

I proprietari di abitazioni ricadenti in aree non metanizzate possono godere delle agevolazioni per l'acquisto di gasolio e GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento.

Il beneficio della riduzione del prezzo relativo al gasolio e al GPL usati come combustibili per riscaldamento, è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E (così come definite dall'art. 4, comma 2, del D.L. n° 268/2000, convertito nella Legge n° 354/2000) e cioè come: "...porzioni edificate non metanizzate ubicate a qualsiasi quota, poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse".

Le zone del territorio del Comune di Strambino che beneficiano di tale riduzione sono individuate nella planimetria aggiornata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.09.2010.

Modalità di presentazione delle istanze

➤ Chi può presentare l'istanza

L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta:
- i proprietari ricadenti nelle aree non metanizzate

➤ Come deve essere presentata

Per richiedere l'agevolazione nell'acquisto di gasolio e GPL, compilare il modulo (consistente in una dichiarazione sostitutiva) da consegnare al rivenditore ed allegare la fotocopia di un documento d'identità del dichiarante. A richiesta dell'interessato, il Comune di Strambino rilascia certificazione attestante la collocazione dell'immobile in area non metanizzata.

Per ottenere la certificazione, il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo, la richiede al protocollo o via PEC, indicando l'indirizzo ed i dati catastali dell'immobile.

Oneri, diritti, pagamenti

Non sono previsti costi

La certificazione viene rilasciata entro **7 giorni** dalla richiesta.

Certificato di destinazione urbanistica - CDU

Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) è il documento previsto dall'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 contenente le prescrizioni urbanistiche che riguardano i terreni, così come definite dagli strumenti di pianificazione comunale.

Conoscere la destinazione urbanistica della zona in cui gli immobili sono compresi può essere utile per individuare la tipologia di intervento possibile e viene richiesto ai fini di compravendita degli immobili o in caso di successione.

Modalità di presentazione delle istanze

➤ Chi può presentare l'istanza

Deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.

➤ A chi deve essere presentata

Al SUE competente in cui è situato l'immobile oggetto dell'intervento, accompagnata da una copia degli elaborati progettuali (variabili in funzione del numero di sub-procedimenti da attivare) e dagli altri documenti previsti dal D.P.R. 380/2001, dal Regolamento Edilizio da elencarsi in coda all'istanza.

➤ Come deve essere presentata

L'istanza può essere presentata:

- in modalità telematica sul portale SUE o via PEC; all'istanza deve essere allegato l'estratto di mappa del terreno interessato;

Oneri, diritti, pagamenti

I costi per avviare l'istanza sono composti da:

- marca da bollo del valore vigente per la domanda (ad esclusione delle richieste ad uso arrotondamento piccola proprietà contadina che sono in esenzione dal bollo)
- *marca da bollo del valore vigente per il rilascio del certificato (ad esclusione delle richieste ad uso arrotondamento piccola proprietà contadina che sono in esenzione dal bollo)*
- diritti di segreteria come da D.G. 8/2005 e 76/2018.

Validità

Il CDU ha validità di **1 anno** dalla data di emissione, salvo che intervengano modificazioni al PRGC o al sistema dei vincoli territoriali.

Il certificato viene rilasciato nel termine massimo di **30 giorni** dal ricevimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del DPR 380/01.

Richiesta informazioni pratiche edilizie

E' possibile richiedere informazioni sullo stato delle pratiche edilizie, sui tipi di intervento e sulle opere in corso, provvedimenti rilasciati, elenchi titoli abilitativi edilizi ai sensi della L.R. 3/2013 di modifica alla L.R. 56/77.

➤ Chi può presentare l'istanza

Qualunque persona che abbia un interesse concreto può fare la richiesta, in carta semplice.

Accesso ai documenti amministrativi e agli atti dell'archivio edilizio ai sensi della L.241/1990 e DPR 184/2006

È possibile richiedere l'accesso ai documenti amministrativi dell'archivio edilizio e dell'Ufficio Tecnico.

I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata.

➤ Chi può presentare l'istanza

Qualunque persona che abbia un interesse diretto concreto ed attuale può fare la richiesta di accesso agli atti/documenti. L'ufficio provvederà alla verifica dell'esistenza di un interesse reale di chi presenta domanda, ai sensi della Legge 241/90 e DPR 184/2006.

➤ Come deve essere presentata

L'istanza può essere presentata:

- in modalità telematica sul portale SUE o via PEC.

Oneri, diritti, pagamenti

- diritti di ricerca e visura come da D.G. 11/2022.

La richiesta di accesso atti viene soddisfatta entro il termine di **30 giorni** dalla presentazione della domanda solo nel caso in cui il richiedente abbia titolo in merito.
In tutti gli altri casi la tempistica è normata ai sensi del DPR 184/2006.

Autorizzazione di Manomissione Suolo Pubblico

Per effettuare lavori che coinvolgono sedi stradali o marciapiedi ad esempio riparazioni, modifiche, realizzazione ex-novo di impianti quali fognature, gas, ecc... ,anche nell'ambito di opere di ristrutturazione deve essere presentata istanza di autorizzazione di manomissione del suolo pubblico.

Modalità di presentazione delle istanze

➤ Come deve essere presentata

Per ottenere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico occorre presentare la domanda, come da modello predefinito, completa di tutti i dati richiesti e della seguente documentazione:

- planimetria in scala adeguata (1:2000 e/o 1:1000 e/o 1:500 e/o 1:200 a seconda dell'entità dell'intervento e della necessità di individuare in modo chiaro ed inequivocabile il luogo e le dimensioni dello stesso) in duplice copia;
- copia dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria rilasciata dalla SMAT (solo per lavori di allacciamento alla fognatura);
- ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della cauzione (vedi QUANTO).

Il procedimento può essere interrotto in caso di richiesta di integrazioni, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione entro il termine di **30 giorni** dalla presentazione della domanda.

➤ Chi può presentare l'istanza

Il procedimento viene richiesto da Privati, Società/Enti erogatori di pubblici servizi che intendono eseguire scavi su suolo pubblico.

Oneri, diritti, pagamenti

- Numero 2 marche da bollo del valore vigente, da apporre sulla domanda e sull'autorizzazione.
- onere commisurato al compenso degrado stradale da versare prima della certificazione di regolare esecuzione:
- €. 15,00/mq per pavimentazione in cubetti e in pietra,

- €. 10,00/mq per pavimentazione in manto bituminoso o altro;

Per ottenere l'autorizzazione per la manomissione suolo pubblico, occorre effettuare un deposito cauzionale, che verrà restituito a seguito della regolare esecuzione dei ripristini, nei seguenti importi:

- per Società/Enti erogatori di pubblici servizi l'importo di € 10.000,00= con validità annuale, mediante versamento presso Tesoreria Comunale o con polizza fideiussoria;
- per Privati l'importo di € 50,00= per ogni mq di ripristino da realizzare con un minimo di €. 300,00= mediante assegno non trasferibile o polizza fideiussoria.

Deposito certificazione impianti

Gli impianti sottoelencati posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, sono soggetti all'applicazione del D.M. 37/2008:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, comprensiva della relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati ed il progetto degli impianti se previsto per legge.

Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede

l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'[articolo 5](#) del D.M. 37/2008, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, per le verifiche di legge.

Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali deve essere rilasciato il certificato di agibilità, la dichiarazione di conformità, nonché il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti, deve essere allegato alla domanda di agibilità.

Modalità di presentazione dei depositi

➤ Chi può presentare l'istanza

Il deposito deve essere effettuato dalle ditte installatrici degli impianti

➤ Come deve essere presentata

La documentazione deve essere presentata in duplice originale presso l'ufficio protocollo del Comune di Strambino. Una copia verrà trasmessa dal Comune alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto.

La denuncia ha validità a tempo indeterminato finché non intervengono modifiche all'impianto

Oneri, diritti, pagamenti

Nessun costo previsto

Autorizzazione Paesaggistica

Procedura Normale

La Legge regionale 32/2008 ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio ed ha delegato ai Comuni il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche previa acquisizione del parere obbligatorio della CLP ed in seguito all'invio delle domande alla Soprintendenza.

Gli interventi soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica sono indicati nell'art. Art. 3 (*Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche*) della Legge Regione Piemonte n. 32/2008:

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione.

Riferimenti normativi:

- **Norme nazionali**
 - d.Lgs. n°42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio"
- **Normativa Regionale e strumenti attuativi**
 - L.R. n°32 del 1° dicembre 2008

Modalità di presentazione dell'autorizzazione

➤ Chi può presentare l'istanza

Il procedimento viene richiesto dal proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

➤ Come deve essere presentata

Per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche occorre fare riferimento alla procedura di cui all'art. 146 comma 7 e seguenti del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

Per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica occorre presentare via telematica al SUE del Comune l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica, firmata in originale, in bollo (€ 16,00), indirizzata allo Sportello Unico per l'Edilizia, e contenere generalità del richiedente, codice fiscale o partita I.V.A., estremi catastali, zona urbanistica e ubicazione dell'area interessata. La domanda dovrà altresì fare riferimento al progetto municipale delle opere edili, corredata da elaborati progettuali, documentazione fotografica e relazione paesaggistica, normale o semplificata, sottoscritti da tecnico abilitato alla progettazione.

L'Autorizzazione paesaggistica dovrà essere conseguita prima del rilascio del permesso di costruire o prima dell'inizio dei lavori in caso di presentazione di Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Lavori.

Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua i dovuti accertamenti, acquisisce il parere della Commissione locale per il paesaggio e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato

Il soprintendente rende il parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

Decorso inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Entro venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l'amministrazione provvede in conformità al parere.

Decorso inutilmente il termine suddetto, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento finale entro il termine di **90 giorni** dalla presentazione della domanda.

Oneri, diritti, pagamenti

Numero 2 marche da bollo del valore vigente, da apporre sulla domanda e sulla autorizzazione

Procedura semplificata

Gli interventi di lieve entità, individuati nell'allegato B, al DPR 13.02.2017, n. 31 Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

Riferimenti normativi:

- **Norme nazionali**
 - d.Lgs. n°42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio"
 - d.P.R. n°31 del 13 febbraio 2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
- **Normativa Regionale**
 - L.R. n°32 del 1° dicembre 2008

Modalità di presentazione dell'autorizzazione

➤ Chi può presentare l'istanza

Il procedimento viene richiesto dal proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

➤ Come deve essere presentata

Per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche con procedimento semplificato occorre fare riferimento al DPR 13.02.2017, n. 31.

Per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato occorre presentare via telematica al SUE del Comune l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica semplificata, firmata digitalmente, in bollo (€ 16,00), e contenere generalità del richiedente, codice fiscale o partita I.V.A., estremi catastali, zona urbanistica e ubicazione dell'area interessata. La domanda dovrà altresì fare riferimento al progetto municipale delle opere edili, ed essere corredata da elaborati progettuali, documentazione fotografica e relazione paesaggistica semplificata, sottoscritti da tecnico abilitato alla progettazione.

Oneri, diritti, pagamenti

Numero 2 marche da bollo del valore vigente da apporre sulla domanda e sulla autorizzazione

Piano Colore per il Centro Storico

Tutti i fabbricati compresi negli ambiti del centro storico comunale di cui all'art. 24 della L.R. 56/77 ricadono nei vincoli del Piano colore.

Il Comune con l'obiettivo di normare ed incentivare il recupero delle facciate dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche nei tratti più significativi del centro storico, nel 1998 aveva approvato il "Piano colore del centro storico" prevedendo un contributo pari a lire 3.000 al mq (ora € 1,55) per chi ripristinava le facciate degli immobili individuati dal Piano colore.

Il piano è consultabile presso l'ufficio tecnico comunale.

Modalità di presentazione dell'autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori e per la concessione del contributo comunale deve essere presentata richiesta al Comune su apposita modulistica.

➤ Chi può presentare l'istanza

Il procedimento viene richiesto dal proprietario dell'immobile individuato dal Piano colore o a chi abbia titolo per richiederlo.

➤ Come deve essere presentata

Per ottenere l'autorizzazione ed il contributo alla tinteggiatura del fabbricato occorre presentare la domanda completa di tutti i dati richiesti, allegando alla stessa il "modulo colore" in calce al presente ed esauriente documentazione fotografica del fabbricato presso l'Ufficio Protocollo del Comune, piano terreno del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30.

Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione ed ammissione a contributo entro il termine di **30 giorni** dalla presentazione della domanda.

Il procedimento può essere interrotto in caso di richiesta di integrazioni, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

Al termine dei lavori il proprietario dell'immobile comunica la fine lavori, ed a seguito accertamento della regolare esecuzione viene liquidato il contributo.

Oneri, diritti, pagamenti

Nessun costo previsto

Autorizzazione al posizionamento insegne pubblicitarie

L'autorizzazione al posizionamento delle insegne pubblicitarie lungo le strade deve essere richiesta all'Ente proprietario della strada, o per le strade provinciali all'interno del centro abitato, al Comune, che la trasmette la domanda alla Città Metropolitana per il parere di competenza.

Nei casi in cui i mezzi pubblicitari siano collocati su fondi o aree di proprietà privata appartenenti a terzi, è necessario il nulla osta del proprietario dell'area privata.

Il regolamento edilizio norma all'art. 115 l'installazione dei mezzi pubblicitari, in particolare prevede che:

"- I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti, installati all'interno dei centri abitati non devono superare la superficie di 2 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 6 m².

- L'installazione dei mezzi pubblicitari è subordinata alla presentazione di una relazione a firma di un professionista abilitato che certifichi la sicurezza e stabilità del mezzo installato"

➤ Chi può presentare l'istanza

Chi intende posizionare un cartello pubblicitario.

➤ Come deve essere presentata

Per ottenere l'autorizzazione al posizionamento di insegne pubblicitarie occorre presentare domanda all'ANAS di Torino per la strada statale 26, alla Città Metropolitana di Torino per le strade provinciali all'esterno del centro abitato, al comune di Strambino per le strade provinciali nel centro abitato (utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Città Metropolitana) e per le strade comunali.

Informazioni e modulistica sui siti internet di ANAS

http://www.stradeanas.it/index.php?/content_menu/menu_impianti/index

e Città Metropolitana

http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/concessioni/uff_traffico/pubblicita.shtml

L'autorizzazione per la posa del mezzo pubblicitario per le strade comunali viene emessa entro **30 giorni** dalla domanda, salvo necessità di richiesta di documentazione mancante;

L'autorizzazione per la posa del mezzo pubblicitario per le strade provinciali in centro abitato viene emessa a seguito di nulla osta da parte della città Metropolitana di Torino

Oneri, diritti, pagamenti

Per le domande relative a strade comunali, numero 2 marche da bollo da €.16,00 da apporre sulla domanda e sull'autorizzazione

Protezione Civile

Il Servizio di Protezione Civile ha il compito di supportare il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, e l'organizzazione Comunale nel suo insieme, nella gestione delle emergenze e delle allerte causate sia da eventi naturali che da eventi derivanti dalle attività umane.

Il Comune di Strambino ha adottato il Piano di Protezione Civile che consiste nell'analisi dei fattori di rischio presenti sul nostro territorio e nell'individuazione delle aree da utilizzare in caso di emergenza. Il Piano è consultabile presso l'Ufficio Tecnico.

Bollettino di allerta meteorologica

Documento previsionale emesso dal Centro Funzionale del Piemonte tutti i giorni entro le ore 13 con validità 36 ore, rivolto al sistema di Protezione Civile.

Il bollettino contiene una previsione di criticità, per le successive 36 ore, differenziata a scala delle aree di allerta in cui è suddiviso il Piemonte, per i seguenti fenomeni: idraulico, geo-idrologico, geo-idrologico per temporali, nevicate, valanghe. La criticità è classificata in 4 livelli crescenti caratterizzati da un codice colore verde, giallo, arancione e rosso, che corrispondono ai colori dell'allerta. Il collegamento con il bollettino è in fase di attivazione presso il sito istituzionale del Comune di Strambino.

Mobilità sostenibile

Attraverso le politiche di mobilità sostenibile si possono creare occasioni di rigenerazione urbana in cui si riequilibra il rapporto tra gli spazi dedicati ai mezzi motorizzati, alle biciclette e ai pedoni.

Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro -PSCL- del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;

Gli obiettivi del mobility management concernono la generale riduzione del traffico veicolare privato e le sue nocive conseguenze:

- consumo di energia
- inquinamento atmosferico ed acustico
- riduzione di emissioni di gas serra (CO₂)
- riduzione dell'incidentalità stradale

Con il DM 20 dicembre 2000 "Incentivazione dei programmi proposti dai Mobility Manager Aziendali" è stata introdotta in modo esplicito la figura del **Mobility Manager di Area**, figura di supporto e coordinamento dei responsabili della mobilità aziendale. Egli è adibito a mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto locale, a promuovere le iniziative di mobilità di area, a monitorare gli effetti delle misure adottate e coordinare i PSCL delle aziende. Ogni azienda deve comunicare la nomina del Mobility Manager aziendale al Mobility Manager di area.

Il **Mobility Manager** costituisce uno dei punti salienti delle azioni di **Mobilità Sostenibile**, tale figura è stata istituita dal Decreto Interministeriale 27 marzo 1998 "Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane". Il decreto sancisce che le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente oltre 800 dipendenti, ubicate nei comuni ritenuti a rischio di inquinamento atmosferico devono individuare un responsabile della mobilità aziendale.

Con Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2022 è stato nominato Mobility Manager di Area Comunale per il Comune di Strambino la Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. MELLANO Luciana.

Lavori pubblici

Ambito della programmazione

La vigente normativa prevede un'articolata e composita attività di programmazione propedeutica alla realizzazione delle opere pubbliche, realizzazione che si svolge sulla base

di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Le attività di programmazione si suddividono nelle seguenti componenti:

- Quadro dei fabbisogni e delle esigenze: dalla segnalazione/richiesta di intervento al suo primo esame di ed indirizzamento.
- Studio di fattibilità: redazione degli studi sintetici di fattibilità e dei piani di manutenzione.
- Programma Triennale: inserimento dell'opera pubblica nei programmi dell'amministrazione Comunale.
- Elenco annuale: dalla raccolta dei progetti preliminari alla possibilità di finanziamento dell'opera.

Ciascun cittadino può esercitare il diritto di accesso per prendere visione del Programma Triennale.

A tal proposito si evidenzia che il Programma triennale ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet del Comune di Strambino: chiunque può prenderne visione e/o estrarre dati ed informazioni.

Apertura al pubblico: L'Ufficio non è aperto al pubblico.

Fattore di qualità: progettazione interna, manutenzioni e interventi di somma urgenza.

Indicatore: predisposizione dello Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

Valore garantito: Supporto all'Amministrazione affinché il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici possano essere approvati da parte del Consiglio Comunale contestualmente al Documento Unico di Programmazione (DUP).

Costi: L'esame è gratuito mentre il rilascio di copie è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione.

Responsabile: Responsabile Unico del Procedimento, come individuato all'interno dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici.

Ambito della progettazione

La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

Ha il fine di assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Le attività sono funzionali alla redazione della progettazione degli interventi, suddivisa nei seguenti livelli:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- progetto definitivo;
- progetto esecutivo.

Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ossia tutti i soggetti privati portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al singolo progetto, può chiedere di prendere visione del progetto e/o averne copia.

Apertura al pubblico: L'Ufficio non è aperto al pubblico.

Indicatore: Raggiungimento degli obiettivi e relativi indicatori previsti annualmente nel PEG, riferiti dettagliatamente alle diverse operazioni da realizzare.

Valore garantito: Avvio delle procedure di affidamento dei lavori progettati.

Costi: L'esame è gratuito mentre il rilascio di copie è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione.

Responsabile: Responsabile Unico del Procedimento, come individuato all'interno dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici.

Ambito dell'affidamento e direzione lavori di opere pubbliche

Cura l'attuazione degli interventi relativi alle opere pubbliche sulla base del progetto appositamente redatto ed approvato dalla Civica Amministrazione.

Gli interventi possono riguardare la nuova costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e manutenzione di edifici industriali e civili, di infrastrutture, del civico demanio stradale, del verde pubblico.

La procedura si articola in:

- Individuazione del soggetto esecutore dei lavori tramite le procedure di affidamento appalti
- Istituzione dell'ufficio di direzione lavori
- Accertamento copertura finanziaria
- Attestazione cantierabilità
- Stipula contratto
- Consegna lavori
- Inizio ed esecuzione lavori
- Ultimazione lavori
- Conto e relazione finale
- Collaudo dell'opera
- Rilascio dell'agibilità dell'opera
- Aggiornamento banca dati patrimoniale

Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ossia tutti i soggetti privati portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata

al singolo progetto, può chiedere di prendere visione degli atti di affidamento e di appalto dell'opera e/o averne copia.

Apertura al pubblico: L'Ufficio non è aperto al pubblico.

Indicatore: Raggiungimento degli obiettivi e relativi indicatori previsti annualmente nel PEG, riferiti dettagliatamente alle diverse operazioni da realizzare.

Valore garantito: Avvio delle procedure di affidamento dei lavori progettati.

Costi: L'esame è gratuito mentre il rilascio di copie è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione.

Responsabile: Responsabile Unico del Procedimento, come individuato all'interno dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici.